

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

In data 30 aprile 2015 alle ore 9.30, presso il Centro Nazaret di Zelarino, si sono incontrati:

- la Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità, con sede in Venezia – San Marco 1830, in persona del Presidente diac. Fiorin Gianfranco;
- la CGIL-FP in persona della signora Scattolin Italia;
- la CISL-FP in persona del sig. Vianello Vincenzo;
- la UIL-TuCS in persona del sig. Veronese Nerio;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 481 e 482, della l. 228/2012, ha previsto l'introduzione di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, le cui modalità attuative devono essere contenute in un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il DPCM del 22 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U. del 29 marzo 2013) ha introdotto tali modalità attuative, stabilendo la possibilità di assoggettare ad una aliquota fiscale agevolata sostitutiva pari al 10%, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti al livello aziendale o territoriale;
- il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha fornito le indicazioni per l'applicazione di tale istituto, chiarendo, in particolare, il concetto di "indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione" contenuto nel DPCM;
- è intenzione delle parti – conformemente a quanto precisato dal Ministero con la suddetta circolare – individuare in sede aziendale le voci economiche che costituiscono "retribuzione di produttività".

Tutto ciò premesso e facente parte del presente accordo,

le parti, al sol fine di consentire al personale dell'Opera Santa Maria della Carità di poter beneficiare per l'anno 2015 delle agevolazioni di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, convengono di recepire in sede aziendale i seguenti istituti disciplinati dal ccnl dell'8 maggio 2013 per i dipendenti del settore socio assistenziale educativo (UNEBA), che qui devono intendersi integralmente riportati:


1) compensi per il lavoro supplementare nel caso di lavoro part time (art. 21), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 41 del ccnl); compensi in caso di esercizio delle clausole elastiche e flessibili (art. 21 del ccnl): tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell'organizzazione, incentivando l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione dei lavoratori part time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione dei pazienti (rilevabile dal numero di lamentele o di riscontri positivi) ed aderenza delle prestazioni alle esigenze degli stessi; sono inoltre correlate all'esigenza di garantire la continuità assistenziale dei pazienti 24 ore su 24 (a ciclo continuo);

2) somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003 e di ROL (artt. 54 e 49 del ccnl), eventualmente monetizzati, previo accordo tra la struttura e il lavoratore: tale voce è correlata alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia;

3) lavoro straordinario (art. 51 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 41 del ccnl): tali voci retributive, oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal ccnl applicato;

4) lavoro notturno e festivo (art. 52 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 41 del ccnl); compensi per la reperibilità (art. 55 del ccnl); richiamo in servizio (art. 56 del ccnl): si


CISL



tratta di voci retributive corrisposte in funzione del particolare sistema orario "a ciclo continuo" della struttura, il quale è evidentemente finalizzato a garantire le esigenze assistenziali dei pazienti in maniera più efficiente e con maggiore sicurezza, con conseguente riduzione degli incidenti sanitari e dei costi derivanti dalle controversie e dai risarcimenti del danno;

5) Premio Produzione (art. 5 dell'accordo sindacale aziendale del 29/01/2010): si tratta di una voce retributiva, direttamente correlata al numero di assenze, volta a disincentivare l'assenteismo del personale turnista e, di conseguenza, a realizzare un servizio più efficiente in favore degli Ospiti.

La struttura e le OO.SS. ritengono che i suddetti compensi - previsti dal ccnl e dalla contrattazione di secondo livello - nell'ambito della realtà organizzativa dell'Opera Santa Maria della Carità, siano direttamente correlati agli indici sopra indicati, i quali costituiscono indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione ai sensi dei DPCM del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014.

Di conseguenza, salvo diverse indicazioni da parte delle competenti autorità amministrative, le voci retributive di cui al presente verbale potranno essere assoggettate al trattamento fiscale previsto dal medesimo D.P.C.M. a decorrere dalla data odierna.

Il presente accordo cesserà i propri effetti alla data del 31/12/2015, salvo proroghe o rinnovi.

Le parti convengono che nel caso in cui gli organi preposti alle verifiche dovessero ritenere che le agevolazioni fiscali disciplinate dal presente accordo non fossero applicabili, gli oneri dell'eventuale restituzione delle agevolazioni già percepite non ricadranno sull'Opera Santa Maria della Carità. Pertanto le agevolazioni già eventualmente percepite verranno trattenute ai lavoratori che ne hanno beneficiato.

Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22 gennaio 2013.

La Fondazione Opera Santa Maria della Carità, con sede in Venezia – sest. San Marco 1830, in persona del Presidente diac. Fiorin Gianfranco, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui ai DPCM del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.


La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione di cui all'art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.

Letto, confermato, sottoscritto.

Opera Santa Maria della Carità



CGIL-FP



CISL-FP



UIL-TuCS

